



Commissione Collegio Sindacale: Revisione legale dei conti

L'entrata in vigore della revisione legale nelle nano imprese: indipendenza, accettazione e aspetti operativi

Revoca del revisore, dimissioni o risoluzione del contratto di revisione (A.3.9)

Dott. Giuliano Terenghi

Riferimenti normativi

D.LGS. del 27/01/2010, n. 39 Art. 13

Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto (come aggiornato dal Dlgs 135/2016)

Decreto MEF del 28/12/2012 n. 261

Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Oggetto del Decreto 261 del 2012

Il regolamento disciplina i casi e le modalità di revoca per giusta causa e di dimissioni dall'incarico di revisore legale nonché i casi e le modalità di risoluzione consensuale del **contratto di revisione**.

La cessazione dall'ufficio di sindaco e' disciplinata dagli articoli 2400 e 2401 del codice civile anche quando la revisione legale dei conti e' esercitata dal collegio sindacale, a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, del codice civile.

Revoca

Art. 13 Comma 3

L'assemblea **revoca** l'incarico, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale.

Nello stesso comma la norma si affretta a precisare che

Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione.

Revoca

L'organo di amministrazione comunica **per iscritto** al revisore legale o alla società di revisione legale la presentazione all'assemblea della proposta di revoca per giusta causa, esplicitandone i motivi.

In presenza di una giusta causa, l'assemblea, acquisite le **osservazioni formulate dal revisore legale** o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche in merito alle predette osservazioni, revoca l'incarico e provvede contestualmente a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione legale.

Revoca

Casi di giusta causa di revoca dell'incarico:

- a) il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo;
- b) il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;
- c) i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;
- d) la sopravvenuta inidoneità del revisore legale o della società di revisione legale ad assolvere l'incarico ricevuto, per insufficienza di mezzi o di risorse;
- e) il riallineamento della durata dell'incarico a quello della società capogruppo dell'ente di interesse pubblico appartenente al medesimo gruppo;

Revoca

Casi di giusta causa di revoca dell'incarico:

- f) i gravi inadempimenti del revisore legale o della società di revisione legale che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto;
- g) l'acquisizione o la perdita della qualificazione di ente di interesse pubblico;
- h) la situazione sopravvenuta idonea a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;
- i) la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.

Costituiscono, altresì, ipotesi di giusta causa di revoca dell'incarico i fatti, da **motivare adeguatamente**, di rilevanza tale che risulti **impossibile la prosecuzione** del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale.

Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilità di revocare l'incarico per giusta causa sono nulli.

Dimissioni

Art. 13 Comma 4

Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale possono dimettersi dall'incarico, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.

In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in essere in tempi e modi tali da consentire alla società sottoposta a revisione di provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave e comprovato del revisore o della società di revisione legale. Il medesimo regolamento definisce i casi e le modalità in cui può risolversi consensualmente o per giusta causa il contratto con il quale è conferito l'incarico di revisione legale.

Dimissioni

Circostanze idonee a motivare le dimissioni:

- a) il cambio del soggetto che esercita il controllo della società assoggettata a revisione, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo;
- b) il cambio del revisore legale del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore legale del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;
- c) i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;

Dimissioni

Circostanze idonee a motivare le dimissioni:

- d) il mancato pagamento del corrispettivo o il mancato adeguamento dei corrispettivi spettante in base a clausola del contratto di revisione, dopo l'avvenuta costituzione in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del Codice civile;
- e) la grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attività di revisione legale, ancorché' non ricorrano gli estremi del reato di impedito controllo di cui all'articolo 29 del decreto attuativo;
- f) l'insorgenza di situazioni idonee a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;
- g) la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'incarico, per insufficienza di mezzi e risorse;
- h) il conseguimento da parte del revisore legale del diritto al trattamento di pensione.

Il revisore legale può altresì presentare le dimissioni dall'incarico in presenza di altre circostanze, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione. Le dimissioni, in ogni caso, vanno formulate in tempi e modi idonei per consentire alla medesima

▶ società assoggettata a revisione di provvedere conseguentemente e di poter procedere all'affidamento di un nuovo incarico

Dimissioni

Art. 13 Comma 6

In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o società di revisione legale **fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace** e, comunque, **non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni** o della risoluzione del contratto.

Dimissioni

Il revisore legale o la società di revisione legale comunicano le proprie dimissioni al rappresentante legale e al presidente dell'organo di controllo della società assoggetta a revisione.

Gli amministratori convocano senza ritardo l'assemblea dei soci, affinché la stessa, sentito l'organo di controllo e preso atto delle intervenute dimissioni, provveda a conferire l'incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione legale secondo le modalità previste dal decreto attuativo.

Dimissioni

Fermo restando quanto previsto per gli enti di interesse pubblico, in caso di revoca per giusta causa o dimissioni da un incarico presso un ente diverso da quelli di interesse pubblico, il revisore legale o la società di revisione legale possono assumere un nuovo incarico presso la medesima società assoggettata a revisione **solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno un anno** dall'avvenuta cessazione anticipata.

Dimissioni

Obblighi di comunicazione relativi alle società assoggettate a revisione diverse dagli enti di interesse pubblico:

Le società assoggettate a revisione diverse dagli enti di interesse pubblico, entro il termine di quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha adottato la deliberazione relativa alla cessazione anticipata dall'incarico, nonché', qualora non adottata contestualmente, quella relativa al conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale, trasmettono alla RGS, in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente dell'organo di controllo, la seguente documentazione:

- a) deliberazione dell'assemblea concernente la cessazione anticipata o il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale;
- b) parere dell'organo di controllo;
- c) relazione dell'organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico.

Dimissioni

Obblighi di comunicazione

Il revisore legale o la società di revisione, nel caso di dimissioni, trasmettono alla RGS una copia delle stesse entro quindici giorni dall'avvenuta presentazione. Entro il medesimo termine, trasmettono alla RGS copia delle osservazioni formulate alla società assoggettata a revisione nei casi di revoca e di risoluzione consensuale.

L'organo di controllo della società assoggettata a revisione vigila in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di comunicazione recate dal presente articolo. Nel caso rilevi l'omissione della comunicazione di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva e trasmette direttamente la prescritta documentazione alla RGS.

Dimissioni

Obblighi di comunicazione

Le comunicazioni al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, n. 261 sono effettuate con modalità esclusivamente telematiche, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato sul sito internet istituzionale della Ragioneria generale dello Stato, o mediante applicazione informatica, se disponibile sul portale web della revisione legale **www.revisionelegale.mef.gov.it**.



BRESCIA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Brescia – 21 marzo 2023

Commissione Collegio Sindacale: Revisione legale dei conti

Grazie per l'attenzione

Dott. Giuliano Terenghi
